



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 del 10/09/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO CONNESSA CON L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 IN CASO DI SUSSISTENZA DEI PARAMETRI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12:10 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Sì	
STEFANIA CAPOCCIA	Sì	
LUCA CACCIATORE	Sì	
KATIA PRATO		Sì
MARCO MICCOLI	Sì	
LAURA MOGAVERO	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 09/09/2021 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 09/09/2021, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica __

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis "*Bilancio consolidato*" del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue "*1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione*".

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato.

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a. **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti per l'anno 2020 i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b. **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Veglie, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2020, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08/07/2021 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA
TOTALE DELL'ATTIVO	32.561.738,87	976.852,17
PATRIMONIO NETTO	15.883.559,96	476.506,80
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	11.228.628,90	336.858,87

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Veglie secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D..Lgs. n. 118/2011 in base alla quale emerge che per il Comune di Veglie le partecipazioni sono da intendersi le seguenti:

- ***GAL Terra D'Arneo srl – con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757*** (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Veglie. Obiettivi prioritari quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Il GAL “Terra d’Arneo”, forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l’attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Impresa e innovazione in Terra d’Arneo” che punta a sostenere un processo di sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa. Il Piano di Sviluppo Locale, approvato nell’ambito dell’Asse IV “Leader” del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l’azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all’incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d’Arneo. Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l’agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l’artigianato e il commercio. **Percentuale partecipazione 0,08 % del capitale sociale (€ 100,00). Ai fini della predisposizione del bilancio**

consolidato ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 tale partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata”;

- **G.A.L. Terra D'Arneo SCARL - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie – P. IVA 04818540751 - costituita il 09/09/2016.** La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 C.C. L'adesione del Comune di Veglie al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. **Percentuale partecipazione 2% del Capitale sociale (€ 200,00). Tale partecipazione, rispetto allo scorso esercizio, è da considerarsi irrilevante ai sensi del D.lgs 118/2011 poiché il bilancio presenta parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) con un'incidenza inferiore al 3% dei parametri, evidenziati nella tabella suindicata, del Comune di Veglie. I dati relativi al Comune di Veglie fanno riferimento al conto economico-patrimoniale dell'anno 2020 e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/07/2021. Pertanto, a partire dall'esercizio 2020, viene esclusa dal perimetro di consolidamento.**

Si dà altresì atto che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle società, singolarmente considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Inoltre il Comune di Veglie fa parte dei seguenti consorzi:

1. Consorzio Nord-Ovest Salento Terra d'Arneo;
2. Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Lecce (ATO RIFIUTI)
3. Consorzio Autorità d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO PUGLIA)
4. Ambito di raccolta ottimale (ARO 3-Le).

Nei confronti dei suddetti Enti il Comune non ha la maggioranza dei voti, né poteri di

nomina della maggioranza del CdA, non ha obblighi di ripianare le perdite in misura percentuale superiore alla partecipazione e non esercita influenza dominante in base a contratti; non rientrano nel gruppo in quanto: non sono controllate in termini di voti esercitabili, né soggette ad influenza dominante da contratto; non sono totalmente pubbliche; non sono affidatari diretti di servizi pubblici locali. Per l'effetto non vengono incluse nel perimetro di consolidamento.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Veglie:
 - a. G.A.L Terre D'Arneo (società di capitali SRL);
 - b. G.A.L. Terra D'Arneo SCARL (società cooperativa);
2. di dare atto che, nel rispetto del principio contabile applicato al bilancio consolidato, non risultano organismi, enti e società rientranti nel “perimetro di consolidamento” del Comune di Veglie;
3. di prendere atto che, per le motivazioni in premessa, per l'esercizio 2020 il Comune di Veglie non procede al consolidamento dei conti con le proprie società controllate, partecipate e con i propri enti strumentali.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente atto.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PALADINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 966 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 14/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 14/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE